Viste le risultante della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa:

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 12.150.113,00, si riscontra una massa debitoria di euro 12.997.846,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 847.733,00;

Considerato che in data 18 marzo 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che, in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Nicola Scuro; Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilcasa società cooperativa edilizia», con sede in Siena (codice fiscale 01373680519) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Nicola Scuro (codice fiscale SCRNCL-77H04H501R) nato a Roma il 4 giugno 1977, ivi domiciliato, via Monte Zebio n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2020

Il Ministro: Patuanelli

20A00237

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2019.

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018. (Provvedimento n. 93).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento

diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;









Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastruture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'art. 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato art. 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

Considerato che il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'art. 11, comma 2, stabilisce che il calcolo degli incentivi relativi ai danni alla persona per la componente «costo» prosegue fino alla generazione 2019 secondo le disposizioni di cui al provvedimento IVASS n. 18, del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016;

ADOTTA il seguente provvedimento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

Art. 2.

Soglie minime dei premi lordi contabilizzati

- 1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell'esercizio 2020 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:
 - a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;
- b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».
- 2. L'IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3.

Misura dei percentili

- 1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:
- *a)* per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 10° e quello massimo il 98°;
- b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 10° e quello massimo il 98°.

Art. 4.

Coefficienti angolari delle rette

- 1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c*), del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:
- *a)* 0,000031091 per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» costo persone;
- *b)* 0,069012870 per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» velocità di liquidazione;
- *c)* 0,000047777 per la macroclasse «autoveicoli» costo persone;
- d) 0,131498872 per la macroclasse «autoveicoli» velocità di liquidazione;
- e) 0,391006843 per la macroclasse «autoveicoli» antifrode;
- f) 0,000102920 per la macroclasse «autoveicoli» costo cose Z1;
- g) 0,000094707 per la macroclasse «autoveicoli» costo cose Z2;
- *h)* 0,000138680 per la macroclasse «autoveicoli» costo cose Z3;
- i) 0,270724516 per la macroclasse «autoveicoli» dinamica.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Roma, 23 dicembre 2019

Il consigliere: Cesari

20A00238

